



# COMUNE DI GORGOGLIONE

## (Prov. di MATERA)

Via Roma n° 159 – Gorgoglione (MT) – Tel. 0835/560078 Fax. 0835/560257  
Email: sindaco@comune.gorgoglione.mt.it - Pec: protocollo@pec.comune.gorgoglione.mt.it  
- Cod. Fiscale 83000410775

### INFORMATIVA

## COVID-19 CORONAVIRUS

#### Art. 2 DPCM 8 MARZO 2020

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali,

svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

v) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la

distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera

z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

#### Art.1 Ordinanza n. 3 dell'8.3.2020 Presidente della Giunta Regionale Bardi

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutti i soggetti che rientrano a far data dal 8 marzo 2020 nella regione Basilicata, provenienti dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, devono osservare le seguenti misure:

a) comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta, ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688;

b) osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per quattordici giorni;

c) evitare contatti sociali;

d) osservare il divieto di spostamenti e/o viaggi; e) rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza;

f) in caso di comparsa di sintomi, avvertire immediatamente il medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, lettere da a) a f), comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie indicate all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri:

3336478358 - 3456045632 - 3403007820 - 3339850055

Gorgoglione lì 09-03-2020